

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1

E' costituita con sede in Massa in Via Cavour 57 presso la sede operativa dell'associazione Mondo Solidale, un'associazione che assume la denominazione "Tutta un'altra città". L'associazione è un centro permanente di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, non persegue finalità di lucro.

SCOPI E VALORI

Art. 2

"Tutta un'altra città" è l'elaborazione di una visione complessiva di città, e si propone quale punto di riferimento di un modello di sviluppo, che fa riferimento al concetto di convivere ed è capace di creare uno stile di vita che coniuga sostenibilità, lavoro, dignità, diritti fondamentali, ambiente, salvaguardia dei beni comuni, integrazione culturale, pace, solidarietà e partecipazione, attraverso la formulazione di progetti e l'attuazione di "buone pratiche", realisticamente applicabili nel contesto della provincia di Massa-Carrara. Tale progettualità sarà sostenuta e implementata anno per anno, in modo continuativo, dal lavoro di rete tra associazioni, gruppi informali e cittadini.

L'associazione promuove la tutela di tutte le diversità e sostiene la parità tra generi e il contrasto di discriminazioni di genere, religione o razza.

Gli scopi di "Tutta un'altra città" sono: a) dare concretezza all'economia solidale, profit e no-profit, promuovendo e valorizzando: I. la produzione e lo scambio, prevalentemente locale, di beni ecocompatibili e servizi di qualità, rispettosi dell'uomo e della Natura, al "giusto prezzo" (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore), utilizzando o avviando nuove "filieri corte"; II. il commercio equo e solidale; III. il consumo critico come i gruppi di acquisto solidale; IV. i vari metodi di agricoltura dell'ambito biologico informando la cittadinanza sui rischi dell'uso di OGM e della chimica di sintesi; V. i prodotti delle terre confiscate alle mafie; VI. lo scambio non monetario di beni e servizi puntando alla creazione di una Banca del Tempo; VII. la finanza etica; VIII. il turismo sostenibile e responsabile; b) valorizzare il saper fare e l'autoproduzione, come atto concreto di decrescita e indipendenza dal mercato, per diminuire il bisogno di denaro e di consumi non necessari; c) promuovere ed educare alla tutela e al rispetto della diversità, intesa come valore ed arricchimento collettivo; d) promuovere la diffusione della conoscenza, la libera circolazione di idee e saperi; e) promuovere la tutela e la preservazione della risorsa acqua e la sua gestione pubblica in alternativa alla sua mercificazione; f) promuovere la tutela dei beni comuni e dei relativi servizi; g) promuovere ed educare alla riduzione alla fonte dei rifiuti, al riutilizzo dei beni, al recupero di materiali post-produzione e post-consumo mediante raccolta differenziata, in alternativa ad ogni forma di incenerimento dei rifiuti; h) promuovere l'uso di energie da fonti rinnovabili, il risparmio, l'efficienza e l'uso razionale dell'energia al fine di ridurre gli sprechi e lo sfruttamento delle risorse naturali, in alternativa all'approvvigionamento mediante fonti esauribili ed altamente inquinanti come il petrolio, il carbone ed il nucleare; i) promuovere cultura e progetti per una mobilità sostenibile; j) promuovere la partecipazione delle realtà attive e responsabili del territorio, associazioni, enti, gruppi, ma anche semplici cittadini, nelle attività della rete, fungendo, dove possibile, da catalizzatore e collettore delle proposte già presenti oppure

promuovendone di nuove anche con l'obiettivo di creare un Distretto di Economia Solidale; k) creare "Le Officine Benvivere", luogo simbolico di "Tutta un'altra città", sede e laboratorio stabile dei soggetti che compongono la rete "Tutta un'altra città"; l) creare e diffondere la Carta dei principi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività consentito dalla legge, a titolo esemplificativo e non esaustivo: promuovere e organizzare dibattiti, tavole rotonde, conferenze, seminari, mostre, gruppi di studio, emeroteche tematiche, corsi, manifestazioni, convegni, fiere, giornate di sensibilizzazione, incontri, spettacoli pubblici, raccolte di fondi, proiezioni di film e documentari, attività di informazione, editoriali e formazioni, anche in collaborazione con Università, Istituzioni internazionali, nazionali e locali, Fondazioni, Enti e altre Associazioni.

Tutte le attività in contrasto ai principi e agli scopi sociali sono espressamente vietate.

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato, l'associazione è composta da associazioni no-profit anche non registrate; ogni associazione avrà il diritto di designare due delegati rappresentanti. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è ammessa la temporaneità della tessera associativa.

Art. 4

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: a) indicare nome e dati dell'associazione che vuole aderire; b) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza dei delegati; c) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali; d) presentare copia della delibera nella quale vengono nominati i due delegati rappresentanti dell'associazione che chiede di essere ammessa.

Art. 5

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo dell'associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 6

I soci hanno diritto a frequentare i locali e ad usare le attrezzature dell'associazione, nei tempi e nei modi stabiliti nel regolamento, ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione. I soci hanno inoltre diritto di: 1) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, comprese le modifiche allo Statuto; 2) eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano membri dell'associazione da almeno un mese.

Art. 7

I soci sono tenuti: a) al pagamento della tessera sociale; b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie; c) a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell' associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per: a) scioglimento dell'associazione aderente; b) mancato ottemperamento ai principi del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si renda moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; c) quando in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali alla associazione; d) dimissioni scritte al consiglio direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dei delegati mediante: il richiamo scritto o la sospensione temporanea o l'espulsione. L'azione disciplinare si attiva per i seguenti motivi: a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; b) denigrazione della associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; c) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell' Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà della associazione; f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali alla associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni all'assemblea, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione; b) dai contributi, erogazioni, lasciti diversi; c) dal fondo di riserva, d) da eventuali entrate ottenute per il perseguimento dei fini istituzionali.

RENDICONTO ECONOMICO

Art. 12

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il rendiconto economico dovrà prevedere la costituzione di un fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo del rendiconto economico sarà devoluto in

parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione dell'associazione. E' vietata in ogni caso ogni distribuzione diretta o indiretta degli utili eventualmente conseguiti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate a cura del consiglio direttivo con annuncio scritto, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, mediante mezzi idonei, ad es. posta elettronica e pubblicazione sul sito Internet dell'associazione, almeno 8 giorni prima.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentate almeno la metà più uno dei soci, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle votazioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione della associazione, valgono le norme di cui all'art. 26

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno. Essa: a) approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo; b) approva le linee generali del programma di attività; c) elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti fra i delegati fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il delegato con la maggior anzianità di iscrizione alla associazione; d) delibera su tutte le questioni inerenti la gestione sociale.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci tramite i loro delegati, entro 30 giorni dalla richiesta degli stessi.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci, dura in carica 2 anni, non ci sono limiti di rieleggibilità né di numero di mandati, fatto salvo il Presidente che è rieleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente ogni qualvolta il presidente o un terzo dei consiglieri lo richiedano. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un terzo dei consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta, che, però, potrà essere ripresentata con le opportune modifiche.

Di ogni riunione verrà redatto un verbale a cura del Segretario.

Art.21

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di gruppi di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: a) il Presidente: ha la rappresentanza legale della associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso, convoca e presiede il Consiglio; b) il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; c) il Segretario d) il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della associazione.

Art. 23

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) redigere i programmi di attività ed i rendiconti economici consuntivi e preventivi ; b) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; d) formulare eventuali regolamenti interni per le attività sociali ; e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, l'espulsione dei soci; f) convocare la assemblea ordinaria o straordinaria dei soci; g) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell' associazione; h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' associazione o ad esso affidati; i) decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa , se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 24

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Delegato risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari: dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

SCIoglimento dell' ASSOCIAZIONE

Art. 26

In caso di scioglimento dell'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altro ente avente finalità compatibili con l'articolo 2. Inoltre l'assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Art. 27

Tutte le decisioni prese dalla Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dagli organi dirigenti devono essere comunicate ai soci mediante affissione nella bacheca della sede sociale o sul sito web dell'associazione (se esistente). Tutti i verbali degli organi sopra citati sono a disposizione dei soci che possono prenderne visione.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 28

Per quanto non compreso nel presente statuto o nel regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.